

Pubblicato il 24/03/2018

N. 01922/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01320/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2017, proposto da: *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. *omissis*, anche difensore di sé stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via *omissis* e domicilio digitale presso la p.e.c. dell'avvocato: *omissis*;

contro

Comune di *omissis*, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. *omissis*, con domicilio eletto presso lo studio legale *omissis* e domicilio digitale presso la p.e.c. dell'avvocato: *omissis*;

per l'esecuzione

“della sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di *omissis*, dott.ssa *omissis*, n. 7392/2006, pubblicata il 16.11.2006, nonché della sentenza della Corte Suprema di Cassazione di conferma della predetta decisione di I grado.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di *omissis*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; CONSIDERATO che con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 23 marzo 2017 e depositato in

data 12 aprile 2017 *omissis* ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Comune di *omissis* di dare esecuzione alla sentenza n. 7392/2006 del Giudice del Lavoro del Tribunale di *omissis*, resa il 16 novembre 2006 e pubblicata il 20 novembre 2006, nonché della sentenza della Corte Suprema di Cassazione di conferma della predetta decisione di I grado, n. 21511/2012, depositata il 30 novembre 2012, limitatamente alla parte in cui è stato ordinato *“al Comune di omissis di reintegrare lo stesso”* - il ricorrente *“nel posto di lavoro”* ed il medesimo Comune è stato condannato in suo favore al risarcimento del danno *“mediante il pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento” – 30 ottobre 2003 – “sino alla data di emissione di tale sentenza, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta di credito fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziale per il medesimo periodo;”* (così la sentenza n. 7392/2006);

CONSIDERATO che con il medesimo ricorso l'avv. *omissis* ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla suddetta sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 21511/2012, nella parte in cui il Comune di *omissis* è stato condannato a pagare, in suo favore, quale procuratore antistatario, le spese processuali che sono state liquidate come segue anche a favore dell'altro procuratore antistatario, avv. *omissis*: *“euro 50,00 per esborsi e euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge”* (così la sentenza n. 21511/2012);

CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario *ad acta* con il compito di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione in caso di persistenza nell'inadempimento e la determinazione di una penale pecuniaria carico del medesimo Comune al fine di sanzionare l'eventuale ulteriore comportamento inadempiente;

CONSIDERATO che gli interessati assumono rimasta ineseguita la decisione, passata in giudicato, malgrado il Comune di *omissis* abbia ricevuto notifica della pronuncia munita di formula esecutiva;

CONSIDERATO che il Comune di *omissis* nella memoria depositata il 25 settembre 2017:

- ha opposto che il ricorrente è docente alle dipendenze del M.I.U.R., dapprima a mezzo di contratti a tempo determinato, poi (a partire dall'anno scolastico 2008/2009) con contratto a tempo pieno ed indeterminato e, pertanto, in mancanza di una preventiva rinuncia del contratto in essere sarebbe impossibile procedere alla reintegrazione nel posto di lavoro;

- ha chiesto che questo adito Tribunale emani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, c.p.a., un ordine rivolto alla Sede regionale dell'INPS affinché esibisca copia del prospetto della posizione assicurativa del ricorrente *omissis*, richiesta in data 16 maggio 2017, ritenuta necessaria ai fini della reintegra nel posto di lavoro e della situazione retributiva del medesimo ricorrente;

- ha eccepito l'errata quantificazione delle somme richieste dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno per erroneità del calcolo per la determinazione della retribuzione globale;

RITENUTO:

- che il titolo esecutivo per il quale si chiede l'ottemperanza è astrattamente idoneo all'ammissibilità del detto giudizio, trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che dà facoltà alla parte interessata di richiedere *“l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”*, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. (TAR Campania, Salerno, Sezione II, 5 luglio 2017, n. 1117, TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, 10 aprile 2015, n. 654);

- che, trattandosi di dare attuazione alla pronunce del Giudice del Lavoro, rimasta senza esito, e costituendo quest'ultima una statuizione giudiziale precisa e determinata, l'intervento in sede di ottemperanza del giudice amministrativo (pur nei limiti dell'uso di "poteri sostitutivi di stretta esecuzione" cfr. T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 6 marzo 2014, n. 1372 e T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 9 febbraio 2012, n. 50) non è impedito dall'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 (Cons. di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3117), posto che non implica alcun sindacato del G.A. sul rapporto di pubblico impiego (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15 febbraio 2008, n. 93);

- invero, come pacificamente ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza, deve ammettersi, in tema di rapporti di lavoro, il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio "recupero" del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la piena cognitio che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell'amministrazione del datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo dargli attuazione, analogamente a quanto avviene per l'ottemperanza delle sentenze del giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2014, n. 190, 4 ottobre 2004, n. 751);

RITENUTO inoltre, quanto alla domanda proposta dall'avvocato antistatario, che il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, dal quale non ha motivo di discostarsi, ritiene il giudizio di ottemperanza ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. TAR Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343, TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione ed è trascorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni per il completamento delle "procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro" senza che il Comune di *omissis* abbia dato esecuzione al *dictum* del Giudice civile;

CONSIDERATO che le eccezioni e difese prospettate da parte resistente debbano essere tutte disattese in quanto:

- in riferimento alla circostanza che parte ricorrente sia docente alle dipendenze del M.I.U.R., essa non osta alla reintegra nel posto di lavoro disposta dal Giudice del Lavoro con la sentenza di cui si chiede l'esecuzione; né risulta in atti che l'amministrazione comunale resistente, come sostenuto da parte ricorrente nella memoria di replica, abbia invitato il ricorrente stesso a riprendere servizio e quest'ultimo non abbia dato la sua disponibilità a risolvere il rapporto di lavoro in essere con il suddetto Ministero;

- in relazione alla richiesta che questo adito Tribunale emani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, c.p.a., un ordine rivolto alla Sede regionale dell'INPS affinché esibisca copia del prospetto della posizione assicurativa del ricorrente *omissis*, richiesta in data 16 maggio 2017, essa deve ritenersi infondata e, pertanto, da rigettare in quanto non necessaria ai fini della reintegra nel posto di lavoro ma solo ai fini della definizione della situazione previdenziale di parte ricorrente in riferimento alla quale è cura del Comune di *omissis* acquisire tutti gli atti necessari all'esecuzione della sentenza per cui è causa e, in caso di inadempimento, del commissario *ad acta* nominato con la presente sentenza;

- quanto alla errata quantificazione delle somme richieste dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno per erroneità del calcolo per la determinazione della retribuzione globale, il Collegio rileva che l'ente locale resistente non ha, comunque, provveduto neppure al pagamento della somma inferiore, ritenuta dovuta e come risultante dalla nota del Segretario Generale *pro tempore* prot. n. 7431, risalente al 12 dicembre 2014;

RITENUTO che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, vada ordinato al Comune di *omissis* di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, rispettivamente:

- in favore di *omissis* al reintegro nel posto di lavoro e al risarcimento del danno "*mediante il pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento*" – 30 ottobre 2003 – "*sino alla data di emissione di tale sentenza, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta di credito fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziale per il medesimo periodo;*" (così la sentenza n. 7392/2006);

- in favore dell'avv. *omissis*, al pagamento della metà delle spese processuali liquidate nella stessa sentenza - "*euro 50,00 per esborsi e euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge*", quale quota parte ad egli spettante, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo;

- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario *ad acta*, che sin d'ora si nomina nel Prefetto di *omissis*, (o funzionario dallo stesso delegato), che darà corso alla esecuzione al giudicato nel senso e nei termini sopra indicati, compiendo tutti gli atti necessari, ivi comprese variazioni di bilancio, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento, fermo restando che è obbligo degli uffici dell'Amministrazione assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario;

- che si riserva sul compenso spettante al Commissario *ad acta*, da porsi a carico di parte resistente, da liquidarsi ad avvenuto espletamento dell'incarico, su specifica e documentata richiesta del Commissario *ad acta*;

RITENUTO che va accolta anche la domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale *dies a quo* il giorno della notificazione della presente sentenza all'Amministrazione inadempiente e – dall'altro lato – quale *dies ad quem* il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell'Amministrazione resistente oppure, in mancanza dell'adempimento, quello dell'insediamento del Commissario *ad acta* investito dei poteri finalizzati

all'esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del *munus* e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell'Amministrazione inadempiente);

- che, quanto poi alle spese relative ad atti successivi al giudicato civile, funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprendente, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo;

- che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di *omissis*, nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di *omissis* di dare esecuzione alla sentenza n. 7392/2006 del Giudice del Lavoro del Tribunale di *omissis*, resa il 16 novembre 2006 pubblicata il 20 novembre 2006, nonché della sentenza della Corte Suprema di Cassazione di conferma della predetta decisione di I grado, n. 21511/2012, depositata il 30 novembre 2012, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale Commissario *ad acta* il Prefetto di *omissis* (o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza.

Si riserva sulla determinazione del compenso in favore del Commissario *ad acta*.

Condanna il Comune di *omissis* al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE

Italo Caso

IL SEGRETARIO